



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 71 del 30/12/2019

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018 E PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2018.

L'anno 30/12/2019, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 18:30, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 30/12/2019, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome				Nome		
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARTINI ALBERTO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARZARO GIANMARCO		X
3	BIANCHI DANIELE	X		16	PANCRAZI MASSIMO	X	
4	BOGGI ILARIA	X		17	PARDINI PAOLO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PISANO ANGELA		X
6	CASTELLANI FRANCO		X	19	PUCCI CRISTIANO		X
7	CASUCCI ANTONIO		X	20	RANERI ARIANNA	X	
8	CECHELLI MATTEO	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DI LISI CINZIA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	GIORDANI GIACOMO	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X		24	VITIELLO LUIGI		X
12	MARMEGGI ALESSANDRO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	MARROCU GIAMPAOLO	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Vice Vice Segretario Generale Dr. David Gayott. David Gay, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 19 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

BERNARDI ANGIOLO, BETTI EMILIANO, MARROCU GIAMPAOLO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, MEUCCI GABRIELE, SCATENA LUCIA, VANNI DANIELA, GUELFY CARLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Preso atto che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di San Giuliano Terme con Delibera di Consiglio 48 del 28,09,2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società.

Rilevato che la ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., come da specifici allegati alla predetta deliberazione, ha evidenziato la necessità di :

A) mantenere la quota di partecipazione dell'ente nelle seguenti società:

- AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)
- COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD (C.T.T. NORD)
- FARMA Q3 SAN GIULIANO SRL
- RETIAMBIENTE S.P.A.
- TOSCANA ENERGIA S.P.A.

B) effettuare azioni di razionalizzazione nelle seguenti società tramite:

- contenimento dei costi: GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI S.R.L. (Ge.S.Te.)
- cessione/alienazione quote: ECOFOR SERVICE S.P.A.
- Liquidazione: COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.R.L. (C.P.T. (in Liquidazione)

_ Liquidazione GEA SERVIZI PER L'AMBIENTE (in Liquidazione) dal 7/11/2016 trasformata in srl e denominata GEA S.r.l.

- Fusione/incorporazione: GEA PATRIMONIO SRL
- GEA RETI S.R.L. (in Liquidazione) (fusa per incorporazione in GEA Srl in data 23/11/2016);

- GEOFOR PATRIMONIO S.P.A. Dal 19/05/2017 GEOFOR PATRIMONIO S.R.L.

Dato atto che con il presente atto, quindi, dopo la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24, approvata con Delibera di CC 48/2017, si presenta ed approva la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato con delibera n. 57 del 28/11/2018 e si adotta provvedimento di revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

Rilevato che ai sensi della richiamata norma, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "*piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione*" le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;

- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;

 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018 (allegato 1 Razionalizzazione periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali detenuti al 31/12/2018 Art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

Rilevato che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa del suddetto allegato , rilevando che nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

Vista la Relazione sull'attuazione delle misure previste dal Piano di razionalizzazione adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2018 sullo schema predisposto dal Ministero delle Economie e Finanze, Dipartimento Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti, che si allega per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato 2 Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione.

Visti gli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. dalla quale risulta che l'attuale assetto del gruppo pubblica amministrazione è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni o alla loro razionalizzazione, con la conferma degli indirizzi espressi con la precedente deliberazione consiliare n. 48/2017 in cui sono state individuate le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 c. 7 in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto che gli interventi del Comune di San Giuliano Terme nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

Ritenuto che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2018 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute – Approvazione ", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla/e Commissione/i Consiliare/i competente, il cui verbale è conservato in atti.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure previste dal Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette anno 2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2018 sullo schema predisposto dal Ministero delle Economie e Finanze, Dipartimento Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - allegato 2

2. di approvare la razionalizzazione periodica del Comune di San Giuliano Terme alla data del 31 dicembre 2018, come da allegato 1 "Razionalizzazione periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali detenute al 31/12/2018 (Art. 20 d.lgs. n. 175/2016)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

3. di confermare gli indirizzi espressi nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2017 in cui sono state individuate le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e agli altri comuni soci;

5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall'art. 24 c. 1 e c. 3 T.U.S.P e dell'art. 21 del Decreto correttivo.

6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del T.U.S.P. ai sensi dell'art. 24 c.3, nonché ai sensi dell'art. 17 d.l. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N. 19 Votanti N.18
Favorevoli N.14
Contrari N.4 (Marmeggi,Bianchi,Boggi e Taccini)
Astenuiti N. 1 (Marrocu)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N. 19 Votanti N.18
Favorevoli N.14
Contrari N.4 (Marmeggi,Bianchi,Boggi e Taccini)
Astenuiti N. 1 (Marrocu)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Vice Vice Segretario Generale
Dr. David Gayott. David Gay

(atto sottoscritto digitalmente)